

CITTA' DI BIBBIENA

(Provincia di Arezzo)

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 14 DEL 29-03-2017

OGGETTO:

Regolamento comunale per l'esercizio del diritto di accesso

Oggi 29-03-2017 alle ore 18:00 ed ed in prosieguo nella sala delle adunanze della sede comunale, si e' riunito il Consiglio Comunale in seduta Pubblica di Prima convocazione.

Presiede la seduta la Sig. Frenos Francesco nella sua qualità di PRESIDENTE.
Fatto l'appello nominale risultano presenti ed assenti:

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

Bernardini Daniele	P	Rossi Mauro	P
Caporali Matteo	P	Vignoli Laura	P
Nassini Francesca	P	Neri Laura	P
Vagnoli Filippo	P	Pennisi Pietro Salvatore	P
Paperini Mara	P	Volpi Paolo	P
Conticini Luca	P	Mazzetti Daniela	A
Nassini Renato	P	Ferrini Sabrina	P
Frenos Francesco	P	Righini Catia	P
Serrotti Martina	P		

risultano presenti n. 16 e assenti n. 1.

Assessori esterni:

Federico Lorenzoni	P
---------------------------	----------

Segretario comunale incaricato della redazione del verbale il Dott. Liberto Giuseppe assistito da Nebbiai Giovanna.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

ESECUZIONE IMMEDIATA SI

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso

- che l'innovato art. 1 co. 1 del D. Lgs. n. 33/2013, come modificato dal D. Lgs. 25 maggio 2016 n. 97 (noto come decreto FOIA - **F**reedom **O**f **I**nformation **A**ct), ridefinisce la trasparenza come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, non più solo al fine di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche, ma soprattutto come strumento di tutela dei diritti dei cittadini e di promozione della partecipazione degli interessati all'attività amministrativa che, al fine di dare attuazione a tale nuovo principio di trasparenza introdotto dal legislatore, l'ordinamento giuridico prevede tre distinti istituti:

- 1) **l'accesso "documentale"** di cui agli artt. 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990 n.241 e ss. mm. ed ii., riconosciuto ai soggetti che dimostrino di essere titolari di un "interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso", con lo scopo di porre i soggetti interessati in grado di esercitare al meglio le facoltà (partecipative, oppositive e difensive) che l'ordinamento attribuisce loro a tutela delle posizioni giuridiche qualificate di cui sono titolari;
- 2) **l'accesso civico "semplice"**, previsto dall'art. 5 co. 1 del citato decreto n. 33/2013, riconosciuto a chiunque, indipendentemente dalla titolarità di una situazione giuridica soggettiva connessa, ma circoscritto ai soli atti, documenti e informazioni oggetto di obblighi di pubblicazione, al fine di offrire al cittadino un rimedio alla mancata osservanza degli obblighi di pubblicazione imposti dalla legge, sovrapponendo al dovere di pubblicazione il diritto del privato di accedere ai documenti, dati e informazioni;
- 3) **l'accesso civico "generalizzato"**, disciplinato dall'art. 5 co. 2 e dall'art. 5 - bis del decreto trasparenza, anch'esso a titolarità diffusa, potendo essere attivato da chiunque e non essendo sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, ma avente ad oggetto tutti i dati, i documenti e le informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli per i quali è stabilito un obbligo di pubblicazione;

Dato atto

- che l'art. 42 co. 1 del summenzionato D. Lgs. n. 97/2016 prevede che le Pubbliche Amministrazioni assicurino l'effettivo esercizio del diritto di cui al citato art. 5 co. 2 (c.d. accesso civico generalizzato) entro sei mesi dall'entrata in vigore del decreto medesimo ovvero entro il 23 dicembre 2016;

- che lo schema di Linee Guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui al più volte richiamato art. 5 co. 2 d. lgs. 33/2013, predisposto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione ai sensi del co. 6 dell'art. 5-bis e messo in consultazione in data 11.11.2016, tra l'altro, invita i soggetti tenuti all'applicazione del decreto trasparenza ad adottare "nel più breve tempo possibile e comunque con operatività a partire dal 23 dicembre 2016, adeguate soluzioni organizzative, al fine di coordinare la coerenza delle risposte sui diversi tipi di accesso, entro il 23 giugno 2017, una disciplina organica e coordinata delle tre tipologie di accesso, anche nella forma di uno specifico regolamento, al fine di evitare

comportamenti disomogenei tra gli uffici che vi devono dare attuazione e di disciplinare compiutamente i casi di esclusione ed i limiti al diritto di accesso nelle sue diverse forme;

Considerato

che occorre approvare apposito regolamento per disciplinare le sopra indicate modalità di accesso civico ai sensi del D.lgs. n. 33/2012 così come modificato dal D.lgs n. 97/2016;

Viste

Le linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5 c. 2 del d.lgs.33/2013 adottate con delibera n. 1309 del 28/12/2016;

Visto

lo schema di Regolamento allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale che si compone di 49 articoli ;

Considerato

che il regolamento di che trattasi nulla innova rispetto al diritto di accesso garantito ai consiglieri comunali di cui all'art. 43 del d.lgs. 18/8/2000, n. 267, rispetto al diritto di accesso ai propri dati personali detenuti in banca dati di cui all'art. 7 del d.lgs 30/6/2003, n. 196 e al diritto all'accesso dell'avvocato relativamente alle indagini difensive di cui all'art. 391 quater del c.p.p.;

Visto

il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 così come modificato dal D. Lgs. 25 maggio 2016 n. 97;

Acquisito

il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. attestante, al contempo, ai sensi dell'art. 147 bis, 1° comma, del medesimo Decreto Legislativo, la regolarità e la correttezza dell'atto amministrativo proposto, rilasciato dal segretario del comune;

Considerato e dato atto

che il presente provvedimento non è soggetto, per sua natura, al parere di regolarità contabile di cui al medesimo art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

Con voti favorevoli 15, astenuti 1 (Consigliere comunale Pennisi Pietro Salvatore) espressi nelle forme e modi di legge;

DELIBERA

- di approvare il *"Regolamento comunale sul diritto di accesso agli atti amministrativi"* che, allegato, forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento composto di n. 49 articoli;
- darsi atto che il regolamento di che trattasi entrerà in vigore con l'esecutività della presente deliberazione;
- darsi atto che dalla data di entrata in vigore del nuovo regolamento si intende abrogato l'attuale regolamento per l'accesso agli atti amministrativi approvato con deliberazione di C. C. n. 106 del 28/11/1997 modificata e integrata con C.C. 118 del 30/12/1997 e sono altresì espressamente abrogate tutte le norme regolamentari di questo ente che siano in contrasto con il presente regolamento.
- Il presente è pubblicato, a tempo indeterminato, sul sito web del comune nel link "Amministrazione trasparente".

DELIBERA

Previa separata votazione di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, con voti favorevoli 15, astenuti 1 (Consigliere comunale Pennisi Pietro Salvatore).

Si dà atto che degli interventi di cui si fa menzione nel presente verbale, è stata effettuata fonoriproduzione su supporto digitale in formato mp3 custodita agli atti dell'ufficio di segreteria comunale in apposito cd e su cartella dedicata del server comunale, così come sono stati registrati tutti gli interventi dell'intera seduta consiliare. La trascrizione integrale della fonoriproduzione costituisce il separato verbale di seduta che sottoscritto dal Presidente del Consiglio Comunale e dal Segretario Generale verrà pubblicato all'Albo Pretorio e conservato agli atti a documentazione della seduta e a disposizione dei consiglieri e degli aventi titolo.

Letto e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Francesco Frenos

Sottoscritto con firma digitale ai
sensi dell'art. 24
del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Giuseppe Liberto

Sottoscritto con firma digitale ai
sensi dell'art. 24
del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i.